

**La restituzione ai clienti degli interessi anatocistici addebitati in passato  
dalla banca sui c/c**

1. Con la recente sentenza n. 21095/2004<sup>1</sup> - che ha avuto un'ampia risonanza anche mediatica - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è illegittima anche nel periodo anteriore alle precedenti decisioni in materia (risalenti alla primavera del 1999), con cui la Corte stessa – ponendosi in contrasto con l'orientamento sino a quel momento seguito – aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c..
2. Come noto, il dato normativo di riferimento sul quale, in passato, gli istituti di credito avevano fondato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente (c.d. anatocismo bancario), è l'*incipit* dell'articolo 1283 c.c.. Questo articolo, vietando l'anatocismo, pone, però, una deroga (o un limite) al divieto, facendo salvi gli “*usi contrari*”: quindi la regola sancita nell'articolo, per cui «*gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e [(c)] sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi*» – vale quando non vi siano usi contrari.  
  
Invocando l'esistenza di detti “usi”, pertanto, le banche per lungo tempo – confortate dalla giurisprudenza – hanno applicato la capitalizzazione

trimestrale degli interessi indipendentemente dal verificarsi delle condizioni previste dal codice civile, inserendo clausole in tal senso nelle condizioni generali di contratto di conto corrente<sup>2</sup>.

3. Questa prassi è stata ritenuta lecita fino alla primavera del 1999, quando la Corte di Cassazione, con tre sentenze quasi contemporanee<sup>3</sup> - ponendosi in consapevole, espresso e motivato contrasto con le pronunzie del ventennio precedente<sup>4</sup> - ha statuito «*la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283 c.c.*»<sup>5</sup>.
4. Tale “revirement” giurisprudenziale è, secondo la Suprema Corte, la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico, la cui premessa maggiore è espressa dall’affermazione che gli “usi contrari” idonei a derogare al precetto dell’articolo 1283 c.c. non sono i meri usi negoziali di cui all’articolo 1340 c.c. (c.d. clausole d’uso), ma “*esclusivamente i veri e propri “usi normativi”, di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. c.c.*”<sup>6</sup>; e la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che i clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica “*non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento, ma in quanto compresa nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell’associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al*

*tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari”<sup>7</sup>.*

In altri termini, l’adozione delle clausole anatocistiche non può essere ricondotta ad un “uso normativo”, dato che tali pattuizioni - non negoziate né negoziabili, essendo esse già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a indicazioni delle associazioni di categoria - venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di accedere al credito bancario non già nella convinzione, e/o nell’intenzione, di adeguarsi ad una norma consuetudinaria, ma nella consapevolezza di non avere altra alternativa d’accesso al sistema creditizio, connotato (da accordi di “cartello” e) dalla regola del *“prendere o lasciare”*<sup>8</sup>.

Ne deriva, quindi, secondo il ragionamento della Suprema Corte (che a noi sembra ineccepibile), la necessaria conclusione della illegalità della prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito praticata dalle banche e della nullità per contrasto con norme imperative (quella dell’art. 1383 c.c.) delle clausole contrattuali in tal senso.

5. Allo scopo di tutelare le banche, reagendo a questo “nuovo corso” giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342<sup>9</sup> (c.d. decreto “salva banche”), il quale, modificando il secondo comma dell’art. 120 T.u.b., ha attribuito al CICR il potere di stabilire *“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”*. Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha provveduto in tal senso con la deliberazione del 9 febbraio 2000<sup>10</sup>, stabilendo - per

quanto riguarda gli interessi praticati sui conti correnti - all'art. 2 di detto provvedimento, che: “ (1) Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità, (2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.

Oggi, pertanto, quando le banche<sup>11</sup> praticano l'anatocismo lo fanno legittimamente, sotto l'egida del combinato disposto della legge citata, e di una fonte normativa di rango secondario (la sopra ricordata deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000), debitamente autorizzata dalla legge medesima.

Dall'entrata in vigore della suddetta deliberazione (22 aprile 2000), dunque, l'*anatocismo bancario* è ammesso, pur nel quadro di una disciplina che ha messo al bando le distorsioni che inficiavano in maniera più vistosa i rapporti tra banca e cliente nella materia. Si è ben scritto che “risulta ormai inconcepibile ogni velleità di inserzione automatica delle clausole aventi per effetto la produzione di interessi sugli interessi scaduti. Alla base della capitalizzazione non può mancare un'apposita previsione contrattuale che oltretutto deve essere specificatamente approvata per iscritto a pena di inefficacia alla stregua delle condizioni onerose contemplate dall'art. 1341 cpv. c.c.. Sono prescritte misure minime di trasparenza: i documenti negoziali devono precisare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato, inoltre nel caso in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale va indicato il valore del

*tasso, rapportato su base annua. È espressamente vietato l'anatocismo nella fase successiva alla chiusura del conto corrente<sup>12</sup>. Soprattutto, in ossequio all'unica direttiva impartita espressamente dal legislatore all'autorità amministrativa incaricata della normazione (il CICR) non c'è più spazio per una differente contabilizzazione degli interessi debitori e creditori che induceva squilibri endemici tra le parti<sup>13</sup>.*

6. I contratti stipulati – o modificati/integrati – dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, se rispettosi delle regole dettate dalla deliberazione del CICR, possono dunque contenere la clausola anatocistica; ma che dire degli addebiti degli interessi sugli interessi maturati, effettuati dalle banche sui conti dei clienti in base alle clausole anatocistiche precedenti? Di questo problema si era mostrato ben consapevole il legislatore del 1999, il quale - come ben rileva la sentenza delle Sezioni Unite n. 21095/2004 - nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito, dettò, nel comma 3 dell'articolo 25 del già citato d. lgs. 342/99 una norma *ad hoc*, volta ad assicurare, retroattivamente, validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia.

Questa norma, però, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Cost., con la sentenza n. 425 del 9/17 ottobre del 2000.

7. L'eliminazione *ex tunc*, a causa di questa sentenza della Corte

Costituzionale, della eccezionale salvezza e conservazione – per il tempo antecedente l’entrata in vigore della delibera del CICR (22 aprile 2000) – degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme preesistenti. *Quid iuris*, allora?

8. Abbiamo già detto che, con il “nuovo corso” inaugurato nel 1999, la Corte di Cassazione ha stabilito (e questo costituisce oramai *ius receptum*) la nullità “*delle clausole di un contratto bancario, che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l’art. 1283 c.c.*” (così, fra le altre conformi, Cass., 1 febbraio 2002, n. 1281).

Restava però ancora da chiedersi (e questo è il fulcro del ricorso – proposto dal Credito Italiano S.p.A. – e respinto dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2004, qui in esame) se, anche prima del nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza del 1999, le clausole anatocistiche fossero nulle o meno, data la loro conformità ad usi che - prima delle sentenze stesse – potevano essere qualificati (*rectius* percepiti) come usi normativi e non come usi negoziali. Ha sostenuto la banca ricorrente, infatti, “*che la giurisprudenza del ‘99 abbia correttamente accertato l’inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l’esistenza pregressa della consuetudine in parola*”; ed ha chiesto che “*per ciò, dunque, essa vada superata nel senso di constatare che la convinzione degli utenti del servizio*

*bancario della normatività dell'uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi, originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo [id est: la consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione al venire meno della opinio iuris del comportamento sottostante] proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio precedente orientamento”.*

Le Sezioni Unite, come abbiamo anticipato, hanno però rigettato il ricorso sulle considerazioni che *“l'evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti ...(omissis). Né è in contrario sostenibile che la “fondazione” di un uso normativo, relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement del 1999”.*

Ne discende che, *ab initio*, la prassi dell'inserimento, nei contratti

bancari, delle clausole in questione è riconducibile ad un uso negoziale e non già normativo, ciò che le pone in contrasto con il precetto dell'articolo 1283 c.c., e quindi le rende nulle ex art. 1418 c.c. con conseguente nullità delle clausole stesse.

9. Per effetto di detta nullità, non sanata retroattivamente, nasce in capo ai clienti il diritto alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul conto corrente. Vale a dire che il cliente ha diritto di riavere dalla banca il totale degli interessi che – fino all'entrata in vigore della nuova normativa<sup>14</sup>, e più precisamente, fino all'entrata in vigore della clausola contrattuale che, in conformità con la nuova normativa e con le forme prescritte ed i contenuti permessi, ha consentito l'addebito al cliente degli interessi anatocistici – la banca ha addebitato sui suoi conti correnti, detratto quanto essa aveva diritto di addebitare, e cioè l'interesse semplice sulle somme capitali debitorie<sup>15</sup>.
10. E' ora necessario analizzare le regole relative alla prescrizione dei diritti, applicabili al caso di specie.

In primo luogo, l'azione promossa dal cliente nei confronti della banca per far valere la nullità di clausole contrattuali, come appunto quella di specie<sup>16</sup>, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., mentre l'azione conseguente, diretta a conseguire la ripetizione di somme non dovute<sup>17</sup>, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.

Problema ulteriore - e problema di non facile soluzione - è quello di

individuare il momento da cui far decorrere il termine prescrizione. Ovvero: da quando iniziano a decorrere i dieci anni trascorsi i quali è prescritta l'azione per ottenere dalla banca la restituzione degli interessi illegittimamente percepiti?

Al riguardo, una recente sentenza del Tribunale di Cassino<sup>18</sup> ha stabilito che *“la prescrizione per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute o addebitate dalla banca a titolo di interessi decorre dalla data di chiusura definitiva del rapporto di conto corrente”*. Tale decisione viene motivata con l'adesione ad una precedente pronuncia della Corte di Cassazione<sup>19</sup> la quale aveva statuito che *“il momento iniziale del termine prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto ... omissis ... difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente”<sup>20</sup>*. Secondo questo orientamento, quindi, è solo con la chiusura del conto corrente che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro e, pertanto, il cliente potrà ripetere le somme trattenute o addebitate nell'arco di durata dell'intero rapporto intercorso con la banca, a patto che eserciti l'azione entro dieci anni dalla chiusura del conto.

Nonostante che questa interpretazione sia la più favorevole per i clienti – e specularmente la più gravosa per le banche – e quindi appaia consona al principio della tutela (dissimmetrica) della parte debole, tuttavia non è convincente dal punto di vista giuridico.

Secondo la dottrina che ha analizzato la questione, infatti, *“non sembra corretto desumere il dies a quo (da cui far decorrere la prescrizione) da una ricostruzione dogmatica del contratto di conto corrente bancario, e soprattutto non si avverte la rilevanza della definitività della determinazione dei crediti e dei debiti delle parti contraenti. In senso contrario, viceversa, opera la disciplina sulla decorrenza della prescrizione, la quale «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (art. 2935 c.c.): ed al riguardo sembra potersi sostenere che l’azione di ripetizione avrebbe potuto essere promossa da ogni data in cui era avvenuta una capitalizzazione trimestrale, e, quindi, anche in corso di rapporto”<sup>21</sup>.*

Secondo questa opinione, quindi, il *dies a quo* da cui far decorrere il termine prescrizione coincide con il momento in cui è stata eseguita la prestazione indebita (ovvero dal giorno dell’illegittimo addebito degli interessi anatocistici sul conto); pertanto, la domanda di restituzione non sarà soggetta all’eccezione di prescrizione relativamente agli interessi anatocistici corrisposti nei dieci anni precedenti alla data della notificazione da parte del cliente dell’atto di citazione della banca in giudizio<sup>22</sup>.

Deve osservarsi che dopo il 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore

della deliberazione CICR), le banche si sono adeguate, con effetto dal 1° luglio 2000, alle nuove disposizioni dettate in tema di anatocismo bancario: sicché teoricamente (ovviamente: al netto di possibili diverse patologie del singolo rapporto) a partire da detta data in avanti non si dovrebbero più porre problematiche di illegittimi interessi anatocistici né tali interessi dovrebbero formare oggetto di domanda giudiziale.

Un esempio potrebbe chiarire meglio la questione: se la notificazione fosse fatta in data 30 marzo 2005, la domanda di restituzione riguarderà gli interessi passivi anatocistici addebitati a partire dal 30 marzo 1995 (e fino al 22 aprile 2000<sup>23</sup>), mentre sono irripetibili – *rectius* il diritto di ripetizione è prescritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c. – gli interessi anatocistici addebitati prima del 30 marzo 1995.

11. Da ultimo, va sottolineato come alla nullità dell'anatocismo trimestrale non sia consentito supplire con altra tipologia di capitalizzazione composta, in particolare annuale<sup>24</sup>. In effetti, *“l'art. 1283 c.c. è chiarissimo nell'enunciare l'illegittimità di qualunque interesse sugli interessi (tanto trimestrale quanto annuale) al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi ivi previste”*<sup>25</sup>. Pertanto, gli interessi legittimamente addebitati dalla banca al c/c del cliente saranno sempre e soltanto gli interessi semplici.

Milano, lì 7 marzo 2005

---

<sup>1</sup> Cass., S. U., 4 novembre 2004, n. 21095, in *Foro it.* 2004, I, 3294.

<sup>2</sup> Prima del 1 luglio 2000 le Banche applicavano la norma di cui all'art. 7 delle Norme Uniformi Bancarie (N.U.B.) predisposte dall'ABI per regolare il rapporto di apertura di credito in c/c, secondo cui (v. circolare ABI del 3 febbraio 1995): "1. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita e indicata nel modulo allegato, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. 2. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita ed indicata nel modulo allegato, applicando agli interessi dovuti dal correntista ed alle spese e commissioni previsti dal comma precedente – e addebitati in conto – valuta data di regolamento. 3. Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al cliente, ai sensi del successivo art. 16. 4. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e vengono regolati e computati come ai precedenti commi... (omissis)". In precedenza, le "vecchie" N.U.B., stabilivano l'addebito di interessi composti (art. 7, comma 3: "gli interessi dovuti dal correntista ... producono a loro volta interessi nella stessa misura"), con capitalizzazione ad ogni chiusura contabile del rapporto, prevista trimestralmente (art. 7, comma 2: "i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre").

<sup>3</sup> Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1999, II, 389 con nota di GINEVRA, *Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti*; Cass., 30 marzo 1999, n. 3096, *ivi*, con nota di DOLMETTA – PERRONE, *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazioni di interessi e anatocismo*, v. anche Cass., 17 aprile 1999, n. 3845, in *Foro it.*, 1999, I, 1429.

<sup>4</sup> V. ad es. Cass., 15 dicembre 1981, n. 6631, in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, 89; Cass., 19 agosto 1983, n. 5409; Cass., 5 giugno 1987, n. 4920, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1988, II, 578; Cass., 6 giugno 1988, n. 3804, in *Arch. civ.*, 1989, 40; Cass., 30 maggio 1989, n. 2644, in *Foro it.*, 1989, I, 3127; Cass., 20 giugno 1992, n. 7571; Cass., 1 settembre 1995, n. 9227; Cass., 17 aprile 1997, 3296; Cass., 18 dicembre 1998, n. 12675..

<sup>5</sup> Principio reiteratamente confermato dalle successive sentenze Cass., 11 novembre 1999, n. 12507, in *Foro it.*, 2000, I, 451; Cass., 1 febbraio 2002, n. 1281; Cass., 28 marzo 2002, n. 4490, in *Giur. t.*, 2002, 1422; Cass., 13 giugno 2002, n. 8442, in *Giust. civ.*, 2002, I, 2109; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2003, II, 505 ss. con nota di TARDIVO; Cass., 4 maggio 2003, n. 6263; Cass., 20 agosto 2003, in *Foro it.* 2004, I, 110; Cass., 18 settembre 2003, n. 13739.

<sup>6</sup> E che, secondo la Corte, consistono "nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis)".

<sup>7</sup> Così Cass., S. U., 4 novembre 2004, n. 21095, *cit.*.

<sup>8</sup> Giova ricordare che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è stata prevista, in tema di conto corrente, per la prima volta dalle norme uniformi bancarie (N.U.B.) elaborate dall'ABI e adottate dal 1 gennaio 1952. Tali norme non hanno forza normativa avendo esse esclusivamente "natura di usi negoziali o condizioni generali di contratto" (cfr. Cass. 14 dicembre 1971, n. 3638, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1972, II, 175), predisposte da un'associazione di categoria pianificata alla tutela degli interessi esclusivi delle banche (A.B.I.).

<sup>9</sup> Pubblicato nella G.U. L 233 del 4 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 19 ottobre 1999.

---

<sup>10</sup> Pubblicata sulla G.U. L 43 del 22 febbraio 2000.

<sup>11</sup> La delibera del CICR dichiara (art. 1) di estendersi alle banche e agli “altri intermediari finanziari”. Il decreto legislativo, e l’art. 120 del TUB che lo recepisce, parlano di “operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”: gli intermediari finanziari non bancari non svolgono “attività bancaria” (ma “attività finanziaria”, e semmai solo attività creditizia). L’estensione è giustificata dal CICR con il richiamo all’art. 115 del TUB, che dice “Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari”. Certo, ma è il capo stesso ad essere intitolato “Operazioni e servizi bancari e finanziari” e così a ribadire la distinzione fra le categorie “bancaria” e “non bancaria”. Cosicché, se poi la specifica norma riguarda soltanto le attività bancarie, non può essere estesa anche alle attività finanziarie (non bancarie) sol perché il capo in cui essa è collocata s’estende anche ad esse. Mi sembra perciò che il CICR sia andato oltre il segno.

<sup>12</sup> La giurisprudenza s’era già espressa in tal senso, prima dell’entrata in vigore della disciplina in parola: cfr. Cass., sez. I, 17 aprile 1999 n. 3845 cit.: “È illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi moratori dovuti dal cliente sul saldo debitore finale del conto corrente bancario dopo la chiusura dello stesso”; v. anche Trib. Roma, 26 maggio 1999, in *Foro it.* 1999, I, 2370.

<sup>13</sup> Così PALMIERI, *L’anatocismo bancario e la bilancia dei Balek*, in *Foro it.* 2004, I, 3298.

<sup>14</sup> La delibera del CICR, lo ricordiamo, è entrata in vigore il 22 aprile 2000. Essa prevede che le Banche adeguino i contratti alle nuove norme (valendosi così – ma con le forme richieste ed entro i limiti prescritti dalle norme stesse – della possibilità di stipulare clausole anatocistiche), e fissa il termine del 1° luglio 2000 per l’entrata in vigore del nuovo regime. Pare pertanto che è da questa data (beninteso se prima è intervenuto l’adeguamento contrattuale) che inizia il tempo di liceità dell’anatocismo bancario.

<sup>15</sup> L’azione intesa alla restituzione del saldo è una ripetizione di indebito, disciplinata dall’art. 2033 c.c.. Questo stabilisce che l’*accipiens* debba corrispondere anche gli interessi computati dal giorno in cui ha ricevuto l’indebito pagamento, se era in mala fede: altrimenti dal giorno della domanda. È da ritenere che le banche potranno, con ragione, sostenere che non erano (allora) (ma non dopo le sentenze della primavera del 1999!) in mala fede.

<sup>16</sup> Dato che si tratta di diritto di ripetizione dell’indebito – e non di diritto al pagamento di interessi periodici – la durata del termine di prescrizione è decennale (art. 2946 c.c.), non quinquennale (cfr. art. 2948 n. 4 c.c.): v. in questo senso Cass., 10 marzo 1997, n. 2111.

<sup>17</sup> E a cui lo stesso art. 1422 c.c. rinvia: “l’azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti (...) della prescrizione delle azioni di ripetizione”, regolate dagli artt. 2033 e ss. c.c..

<sup>18</sup> Trib. Cassino, 29 ottobre 2004, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it).

<sup>19</sup> Cfr. Cass., 9 aprile 1984, n. 2262.

<sup>20</sup> V. anche Cass., 30 aprile 1969 n. 1392; e Cass. 25 luglio 1972 n. 2545.

<sup>21</sup> Cfr. SALANITRO, *Gli interessi bancari anatocistici*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2004, Supplemento al Fascicolo n. 4. Conforme anche D. MAFFEIS, *Banche, clienti, anatocismo e prescrizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>22</sup> A meno che vi sia stato prima un atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c..

<sup>23</sup> Anzi, come sopra s’è già accennato, fino alla data in cui – per effetto di clausola innovata, introdotta nel contratto in conformità alla nuova normativa che la consente – l’anatocismo ha avuto legittima causa.

<sup>24</sup> In tal senso C. App. Torino, 21 gennaio 2002; Trib. Brindisi, 13 maggio 2002, in *Foro it.*, 2002, I, 1887; C. App. Milano, 15 maggio 2002, in *Giur. it.*, 2003, 93; *contra* Trib. Reggio Emilia, 17 novembre 2001 in *Dir. Banc.*, 2003, I, 109.

<sup>25</sup> Cfr. RICCIO, *La capitalizzazione degli interessi passivi è, dunque, definitivamente nulla*, in *Contr. e imp.*, 2004, 964.